

MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA NON RISCOSSI E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI, APPLICABILE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

Documento per la consultazione 52/2018/R/eel dell'1 febbraio 2018

Osservazioni

26 febbraio 2018

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura accoglie molto positivamente il meccanismo proposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente con il documento di consultazione n. 52/2018 per la definizione di un sistema di riconoscimento degli oneri di sistema altrimenti non recuperabili dai clienti finali morosi.

La regolamentazione proposta si inserisce infatti nel quadro di iniziative svolta da ARERA per contribuire al consolidamento dello sviluppo del mercato elettrico nazionale, a tutela dell'intero sistema ed in particolare degli operatori e dei clienti finali. Per questo motivo Elettricità Futura ne auspica una rapida implementazione, anche al fine di completare in maniera simmetrica, lungo l'intera filiera, il quadro regolatorio inerente la gestione degli oneri non riscossi,

Gli orientamenti di ARERA appaiono inoltre condivisibili e coerenti con quanto proposto nel giugno 2017 da Elettricità Futura e Utilitalia anche sotto il più ampio profilo afferente le modalità di gestione degli oneri di sistema non riscossi.

Ad opinione di Elettricità Futura, il sistema proposto – fatti salvi alcuni suggerimenti di semplificazione operativa che si proporranno nel proseguo del documento - appare efficace ed efficiente, in grado da un lato di compensare le esposizioni dei venditori a causa della morosità dei clienti finali e dall'altro di minimizzare l'impatto di tale misura sulla collettività, in virtù di una serie di requisiti e vincoli cui gli utenti partecipanti devono attenersi al fine di vedersi riconosciuti gli oneri di sistema altrimenti non recuperabili.

La morosità dei clienti finali relativa agli oneri generali di sistema non può essere scaricata né sui venditori né sui distributori, che non hanno a disposizione leve per gestire i rischi e gli oneri legati alla riscossione degli Oneri di Sistema e per rivalersi sui clienti finali inadempienti, il cui comportamento mina lo sviluppo del mercato e va a nocimento della grande maggioranza dei i clienti che si comportano correttamente.

Quanto proposto contribuisce, unitamente ad altre determinazioni dell'Autorità, a confinare per quanto possibile gli effetti negativi su sistema derivanti da comportamenti scorretti che nel tempo hanno messo a rischio la copertura del gettito fiscale e parafiscale derivante dagli oneri generali, e, in ultima analisi, lo sviluppo del mercato elettrico.

Intendiamo comunque ribadire che al soluzione prospettata nel presente documento di consultazione dovrebbe rappresentare una soluzione transitoria e che la sua implementazione non dovrebbe diminuire l'impulso a lavorare verso una soluzione che a regime, così come anche auspicato dalla stessa ARERA nel precedente DCO 597/2017, preveda di applicare per la gestione e riscossione degli Oneri di Sistema una soluzione analoga a quella in vigore per la riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato. In tale ottica, infatti, sarebbe un soggetto terzo (rispetto agli operatori) ad essere direttamente responsabile dell'eventuale riscossione coattiva di quanto dovuto dal cliente finale riguardo agli Oneri di Sistema. Si apprezza pertanto la volontà dell'Autorità di sensibilizzare le istituzioni competenti, anche mediante segnalazioni al Governo e al Parlamento, al fine di promuovere una riforma legislativa dell'intero assetto degli Oneri Generali di Sistema nei termini suddetti per la quale sarebbe opportuno fosse definita una data certa.

Nel seguito si riportano alcune considerazioni finalizzate a perfezionare e semplificare il funzionamento del meccanismo proposto, anche alla luce del gran numero di operatori che vi accederanno e del conseguente impatto gestionale che si genererà sia per gli utenti del trasporto che per la stessa CSEA.

Risposte agli spunti per la consultazione

Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione dell'ammontare di riconoscimento e del relativo anticipo? Indicarne le motivazioni.

Q2. Si ritiene correttamente individuata la procedura a doppia sessione per ciascun anno di presentazione delle istanze?

Q1. Per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'ammontare di riconoscimento, si evidenzia che sarebbe molto complessa la stima degli oneri non riscossi in base al periodo di competenza delle fatture, poiché su un determinato periodo di competenza potrebbero incidere anche fatture emesse in momenti diversi rispetto all'ordinaria fatturazione, come ad esempio nei casi di conguaglio.

A tal fine appare molto più agevole che la stima degli oneri non riscossi sia basata sul periodo di emissione delle fatture, ovvero il momento in cui effettivamente gli oneri sono stati fatturati al cliente finale, indipendentemente dal periodo di competenza a cui fanno riferimento.

Le modalità di determinazione dell'ammontare proposte dall'Autorità prevedono che ogni venditore esegua un controllo molto dettagliato "fattura per fattura" e "cliente per cliente". Si propone di valutare la possibilità che l'Autorità definisca un parametro convenzionale percentuale di incidenza della morosità attribuibile agli Oneri di Sistema. In tal modo il sistema sarebbe decisamente semplificato e inoltre l'esistenza di tale parametro renderebbe più agevole anche la procedura di certificazione contabile.

Con riferimento alla documentazione da archiviare per certificare gli oneri ammessi, si chiede di esplicitare che tale obbligo possa riferirsi, al netto della documentazione prevista ai sensi della normativa, esclusivamente con riferimento dall'entrata in vigore del provvedimento finale. Si ritiene inoltre oneroso l'obbligo di trasmettere alla CSEA la documentazione attestante le attività di cui all'articolo 2 comma 7 lettera a) punto iii. Tale documentazione potrà essere messa a disposizione di CSEA nel corso delle verifiche campionarie che dovesse svolgere presso le società partecipanti ai sensi dell'articolo 3 comma 10.

Si chiede di confermare esplicitamente che all'interno degli oneri di sistema riconoscibili, oltre a quelli afferenti le componenti A, siano compresi anche quelli relativi a tutte le altre componenti degli oneri generali di sistema (componenti UC₄, UC₇, MCT). L'assimilazione di tali componenti alle componenti A è stata, tra l'altro, già stabilita nell'ambito della riforma della struttura degli oneri generali di sistema e nella definizione dei nuovi raggruppamenti dei corrispettivi che escludono dalle componenti Asos e Arim soltanto i corrispettivi UC₃ e la UC₆ – in quanto destinati a coprire meccanismi perequativi e, per questo, aventi natura diversa dagli oneri generali di sistema - e non anche le componenti UC₄, UC₇ e MCT.

Riguardo all'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dall'utente per la cessione dei crediti relativi agli oneri di sistema (O_{CCi}) si chiede di definire meglio le componenti di spesa collegate alla cessione. Inoltre, si ritiene opportuno che trovino riconoscimento in questa voce anche i costi, per la quota parte relativa agli oneri di sistema, sostenuti dagli utenti per cessioni avvenute su fatture a scadere, una volta che queste risultino scadute e ottemperanti ai requisiti dell'art. 2.1, b).

Con riferimento all'art 2 comma 7 lettera a) – iv, tra le modalità con cui la fornitura può cessare sarebbe opportuno inserire anche il caso di passaggio ad altro fornitore (switching-out). In tal caso potrebbero essere riconosciuti gli oneri al netto di quanto eventualmente coperto tramite il sistema indennitario (corrispettivo C_{mor}).

Con riferimento agli eventuali oneri legali sostenuti successivamente all'emissione delle fatture, per le attività di recupero dei crediti relativi agli oneri di sistema, si chiede che l'ammontare riconosciuto possa essere al massimo pari al 20% degli Oneri non riscossi, come previsto nel meccanismo riguardante il servizio di salvaguardia. Si richiede, inoltre, di esplicitare se tra gli oneri legali rientrino anche le attività di carattere stragiudiziale o se al contrario essi si riferiscano alla sola gestione del contenzioso.

Q2. Si rimanda alle considerazioni di carattere generale.

Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle tempistiche di versamento del meccanismo di riconoscimento? Indicarne le motivazioni.

Q3. Si ritiene che le tempistiche vadano definite anche considerando le attività di validazione e certificazione dei dati richiesti: la data proposta del 28 febbraio per presentare istanza di partecipazione non permetterebbe di avere a disposizione un recente bilancio di esercizio approvato e certificato. Si chiede, pertanto, che tale data sia posposta al fine di adempiere alle attività necessarie al completamento e certificazione del bilancio aziendale (es. 31 maggio).

Al paragrafo 3.4 è previsto che l'utente partecipante al meccanismo è tenuto a comunicare a CSEA le eventuali variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare di riconoscimento intervenute dopo la sessione di aggiornamento. A tal proposito si chiede di volere rivedere tale procedura introducendo eventualmente una sola ulteriore finestra temporale (ad esempio al quinto anno successivo alla sessione di aggiornamento) entro la quale comunicare eventuali variazioni intercorse, evitando così continui conguagli anche a distanza di diverso tempo, con evidenti oneri gestionali sia per CSEA che per gli utenti stessi del meccanismo.

Q4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla sessione straordinaria di anticipo, alle relative condizioni di accesso, alle modalità di determinazione dell'anticipo e alle tempistiche della relativa procedura? Indicarne le motivazioni.

Q4. Non si hanno particolari osservazioni al riguardo.

6